



COMUNE DI FANO
PROVINCIA DI PESARO E URBINO

SETTORE VI - POLITICHE SOCIALI

SPECIFICHE TECNICHE D'APPALTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI PRESA IN CARICO EDUCATIVA, DI AGGREGAZIONE ED DI ANIMAZIONE RIVOLTI ALL' ADOLESCENZA E ALL'INFANZIA

ART.1 – OGGETTO DELL'APPALTO, FINALITA' E DESTINATARI DEL SERVIZIO

Oggetto del presente appalto è la gestione di un pacchetto di servizi di presa in carico educativa individualizzata e di gruppo, di aggregazione e di animazione, rivolti all'adolescenza ed all'infanzia residente nel Comune di Fano.

I servizi, a seconda della loro tipologia, sono rivolti a minori in carico ed individuati dal servizio sociale o offerti alla popolazione giovanile quali occasioni di incontro e di scambio valide sotto il profilo educativo, con l'accompagnamento e la supervisione di figure adulte competenti nella gestione di attività di animazione, educazione e di aggregazione.

Le attività si realizzano su tutto il territorio comunale (quartieri e frazioni) promuovendo la collaborazione con tutte le altre agenzie educative, istituzionali e non, che operano nel territorio e si rivolgono agli adolescenti e all'infanzia, perseguendo una logica di ampliamento e consolidamento della rete esistente.

Nel rispetto delle loro specificità, le attività si svolgeranno tenendo conto delle esigenze emergenti nei diversi contesti territoriali e/o dei partners di rete attivabili. Lo scopo del lavoro di rete promosso dai presenti servizi è di favorire l'integrazione delle capacità e delle risorse possedute dalle diverse agenzie educative del territorio, la condivisione delle finalità e la crescita culturale, con la finalità di costruire una comunità educante integrata e solidale.

Le attività si svolgeranno favorendo la *partecipazione attiva* dei bambini e dei ragazzi secondo i principi di partecipazione democratica e di rispetto della dignità umana, adeguando gli strumenti di coinvolgimento all'età dei soggetti interessati.

I destinatari del servizio sono adolescenti, preadolescenti, bambini e bambine, di norma nell'età dell'obbligo formativo.

ART.2 – DURATA DELL'APPALTO

Il presente appalto decorre dal 1 settembre 2018 al 31 agosto 2020, salvo i casi di risoluzione anticipata previsti dal presente capitolato.

L'affidatario si impegna, in attesa dell'eventuale completamento delle procedure per una nuova assegnazione del servizio e su richiesta dell'Ente appaltante, a continuare comunque ad erogare il servizio alle medesime condizioni contrattuali per un periodo massimo di ulteriori 180 gg.

ART. 3 – MODALITA' DI FUNZIONAMENTO E ACCESSO AL SERVIZIO

Il servizio viene garantito su tutto il territorio comunale e si compone di:

- SOSTEGNO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO E FAMILIARE A DOMICILIO

Il servizio, garantito per 48 settimane annue, si svolge prevalentemente presso il domicilio del minore pur prevedendo, coerentemente con gli obiettivi educativi del progetto individualizzato, momenti di socializzazione sul territorio, accompagnamento per accesso a servizi o ad attività ricreative /sportive.

Il servizio dovrà poter garantire l'impiego, in fascia di norma pomeridiana, di un numero di educatori adeguati ad un bisogno stimato non inferiore a 70 ore settimanali, con riferimento ad una pluralità di minori.

Il monte ore assegnato a ciascun minore varia in riferimento alla complessità del caso ed al progetto educativo

La presa in carico educativa viene effettuata in stretta collaborazione con le famiglia, con il servizio sociale inviante, gli insegnanti della scuola frequentata ed eventuali altri referenti educativi significativi per il minore.

In situazioni che presentano particolari rischio e complessità in cui, oltre alla presa in carico educativa del minore, è opportuno intervenire con un progetto psico-educativo che coinvolge l'intera famiglia, verrà attivato un pacchetto di prestazioni aggiuntive, da effettuarsi da parte di personale con titoli ed esperienza nel campo della pedagogia clinica, della psicologia della famiglia e della mediazione educativa familiare. Detti professionisti, unitamente all'educatore, effettuano la presa in carico della famiglia nel proprio contesto di vita e di relazioni, avendo cura di sostenere la funzione genitoriale per quanto attiene gli aspetti educativi e di gestione della quotidianità della vita familiare. L'équipe domiciliare così costituita lavorerà in stretta collaborazione con l'équipe integrata di riferimento per il minore e per la sua famiglia e con tutti i referenti educativi significativi per il minore.

La presa in carico familiare è finalizzata al perseguimento delle seguenti finalità:

Favorire il sistema di relazioni famigliari e sociali nei diversi contesti di riferimento;

Promuovere il benessere individuale e familiare e sostenere l'integrazione sociale dei componenti il nucleo.

Supportare la famiglia nello sviluppo delle competenze educative funzionali ai bisogni del minore ed al fronteggiamento della situazione di disagio

Facilitare e migliorare la relazione genitori-figli sostenendolo sviluppo delle competenze genitoriali per rispondere ai bisogni dei propri figli;

L'attivazione del "pacchetto di prestazioni aggiuntive" verrà effettuato su richiesta del servizio sociale titolare del caso, previa condivisione del progetto di presa in carico con la famiglia, per un monte ore annuale stimato non superiore a 430 complessivo.

ATTIVITA' EDUCATIVA PER PICCOLI GRUPPI

Accanto alla presa in carico individuale è prevista l'attivazione di piccoli gruppi con differenti finalità.

1) Sostegno compiti/doposcuola Il servizio è svolto presso la sede del centro comunale GAS GAS ed è finalizzato ad offrire sostegno educativo nell'attività di esecuzione dei compiti scolastici, avvalendosi di un contesto e di una metodologia educativa capace di cogliere le esigenze individuali e di favorire, nel contempo, la dimensione relazionale nel piccolo gruppo.

Il servizio, garantito per 38 settimane annue di funzionamento, prevede al massimo 4

incontri settimanali di due ore ciascuno.

Il numero massimo dei minori ospitati è pari a 21 unità, con un rapporto di 1 educatore ogni 7 minori. Il servizio è rivolto esclusivamente a minori inviati dal servizio sociale.

2) Spazi di ascolto e confronto di gruppo. E' prevista l'attivazione di attività di piccoli gruppi omogenei o di diversa composizione per promuovere l'incontro fra pari ed intergenerazionale, il confronto su tematiche di comune interesse, l'acquisizione di competenze sociali, la consapevolezza delle dinamiche di gruppo, la partecipazione e la conoscenza del territorio. L'attivazione modulare e flessibile di tali attività ed il target di riferimento andrà progettata in funzione dei bisogni rilevati e delle connessioni attivabili nella rete sociale. Le attività saranno promosse e condotte da personale educativo affiancato da esperti di volta in volta individuati con specifica competenza nella conduzione di gruppi per un monte orario annuo complessivamente stimato non superiore a 120.

- ATTIVITA' DI CENTRO ESTIVO PRESSO IL CENTRO "GAS GAS"

E' un servizio attivabile su invio del servizio sociale, rivolto principalmente ai ragazzi che frequentano l'attività educativa di piccolo gruppo durante l'anno scolastico ed ai fruitori del servizio di educativa domiciliare. Ha la duplice valenza di servizio integrativo della famiglia durante il periodo estivo, per garantire custodia e supporto educativo nel periodo di chiusura delle scuole, e di aggregazione, socializzazione, gestione educativa del tempo libero, a completamento dell'attività di sostegno educativo già in corso.

Il servizio, garantito per 10 settimane annue di funzionamento, viene erogato nel periodo estivo coincidente di norma con la chiusura delle scuole.

Il numero massimo dei minori ospitati contemporaneamente è pari a 21 unità, con un rapporto di 1 educatore ogni 7 minori.

- VIGILANZA/SOSTEGNO NELLO SVOLGIMENTO DEGLI INCONTRI PROTETTI GENITORI-FIGLI

La vigilanza educativa agli incontri protetti genitori-figli, disposti dall'autorità minorile o dal servizio sociale può espletarsi presso la sede del servizio nello spazio dedicato, qualora si necessario garantire un setting di vigilanza piuttosto definito, ma anche in "spazi neutri" appositamente allestiti o individuati sul territorio ed oggetto di appositi accordi. Altri ambiti di vigilanza per gli incontri protetti possono essere l'abitazione del minore o quella di altri parenti.

L'attività deve essere garantita per 48 settimane annue, per una media di 3 ore la settimana.

- ATTIVITA' DI AGGREGAZIONE

L'attività è svolta prevalentemente presso la sede del centro comunale Gas Gas garantendo almeno due aperture settimanali pomeridiane, alla presenza di un educatore ed un animatore per 38 settimane annue di funzionamento ed è aperta, nei limiti di capienza, a tutti i minori nella fascia d'età 6-14 anni residente nel territorio comunale (non necessariamente in carico al servizio sociale), ivi compresi i minori già frequentanti l'attività educativa pomeridiana per piccoli gruppi.

La finalità precipua dell'attività di aggregazione è rappresentata dalla volontà di offrire ai giovani momenti d'incontro e confronto creativo, oltre all'opportunità di affrontare le tematiche evolutive, proprie del periodo di crescita attraversato, attraverso il supporto del gruppo di pari e di specifiche figure professionali. L'attività laboratoriale e le proposte

ludico-espressive sono orientate al potenziamento delle competenze cognitive e relazionali del giovane e delle capacità di adattamento evolutivo dei gruppi, andando a coprire anche una funzione di prevenzione primaria rispetto a potenziali forme di disagio e marginalizzazione, ponendo le basi d'interazioni gruppali che possano continuare anche al di là del contesto di aggregazione.

-CENTRO GIOCO GAS GAS

Il Centro Gioco è un servizio specifico aperto a tutta la cittadinanza con lo scopo di valorizzare la dimensione ludica dei bambini e delle bambine (da 3 anni 10 anni), con il coinvolgimento dei familiari che obbligatoriamente permangono nei locali sia in funzione di destinatari del servizio sia di sorveglianza dei propri bambini durante le attività libere.

La progettualità specifica del Centro evidenzia il valore specifico di servizio in favore della famiglia, sfruttando spazi appositamente dedicati all'interno del Centro medesimo.

Il presupposto del servizio è che attraverso il gioco si svolge un *complesso lavoro educativo* per mezzo del quale il bambino apprende quell'insieme di conoscenze, modi di essere, atteggiamenti, abilità che favoriscono il suo sviluppo sociale, la sua dimensione cognitiva e comunicativa.

Secondo una modalità di fruizione ormai consolidata, i bambini sono affiancati da almeno un familiare che in tale "spazio" trova occasioni di *aggregazione, socializzazione, informazione e confronto*, coadiuvati da un animatore ed un educatore presenti al Centro.

Il centro potrà promuovere momenti d'incontro con i genitori su tematiche d'interesse emerse durante l'attività, avvalendosi di consulenze e collaborazioni attivabili nella rete associativa e dei servizi territoriali, nonché momenti aggregativi fra famiglie.

Il Centro Gioco Gas Gas dovrà essere aperto al pubblico per almeno 2 pomeriggi settimanali, di cui uno il sabato, per 3 ore ciascuno, garantendo un funzionamento massimo per complessive 30 settimane annue.

L'orario e i giorni di apertura del servizio potranno subire variazioni in base alla programmazione annuale dell'attività, al numero di laboratori e collaborazioni di volta in volta attivati anche con soggetti terzi, per specifiche esigenze degli utenti, per la realizzazione di laboratori, corsi e altre iniziative di carattere straordinario.

L'accesso al servizio è libero ed avviene direttamente presso le sedi dove si svolgono le attività. Verrà predisposto un apposito registro per la rilevazione delle presenze per ciascuna attività realizzata che verrà inviato annualmente all' U.O. Competente.

ART. 4 – PERSONALE E PROFESSIONALITA' RICHIESTE

L' affidatario si impegna ad assicurare il funzionamento dei servizi mediante il personale con le qualifiche e per il monte ore indicati al successivo art.8 (Importo dell'appalto).

Nel corso del periodo di vigenza contrattuale, l'Amministrazione Comunale potrà, a suo insindacabile giudizio, aumentare ovvero diminuire il monte ore assegnato al servizio nei limiti previsti dalla vigente normativa. In tali casi, l'affidatario, a seguito di formale comunicazione, provvederà ad adeguarlo nella stessa misura.

Gli operatori assegnati dall'affidatario devono possedere le seguenti caratteristiche generali:

- buone capacità di comunicazione e di instaurare positive relazioni interpersonali;
- buone capacità organizzative;
- buona conoscenza dei programmi informatici più in uso.

Tutte le suddette figure dovranno essere in possesso dei requisiti professionali previsti ai sensi degli artt. 14 e 15, Capo III del “Regolamento regionale del 22 Dicembre 2004, n.13. Requisiti e modalità per l'autorizzazione e l'accreditamento dei servizi per l'infanzia, per l'adolescenza e per il sostegno alle funzioni genitoriali e alle famiglie di cui alla L.R. 13 Maggio 2003, n. 9”.

Nel dettaglio, si specificano le seguenti figure professionali richieste:

Animatore;

Educatore professionale;

Coordinatore;

Psicologo o pedagista esperto in pedagogia clinica e/o mediazione educativa familiare.

L'affidatario dovrà assicurare la presenza di figure professionali di entrambi i sessi.

ART. 5 – GESTIONE DEI SERVIZI

L'affidatario recepisce le finalità istituzionali dell'Amministrazione Comunale predisponendo un programma annuale di attività condiviso.

Il Comune provvede a quanto segue:

fornitura dell'arredo iniziale e del materiale informatico necessari allo svolgimento dell'attività nella sede messa a disposizione dall'Amministrazione Comunale;

pagamento delle utenze relative ad acqua, luce e riscaldamento nel locale di proprietà comunale.

L'affidatario, nel rispetto del progetto di gestione proposto in sede di gara, provvede a quanto segue:

- garantire il personale necessario al puntuale svolgimento del servizio oggetto dell'appalto;
- acquistare il materiale ludico-didattico o di altra natura necessario per lo svolgimento dell'attività;
- all'integrazione e/o sostituzione degli arredi in dotazione, a seguito di danni e/o furti subiti dagli stessi durante le ore di apertura del CAG comunale;
- alle spese telefoniche;
- al riassetto giornaliero delle sedi messe a disposizione dall'Amministrazione Comunale;
- all'acquisto di eventuale materiale informatico aggiuntivo a quello in dotazione necessario per la realizzazione di specifici progetti e/o attività. Suddetto materiale resterà di esclusiva proprietà dell'affidatario.

ART. 6 – RAPPORTI CON L'ENTE APPALTANTE E CONTROLLO DEL SERVIZIO

L'affidatario è tenuto a collaborare tramite incontri periodici finalizzati alla programmazione degli interventi e la verifica delle attività svolte.

L'affidatario, con riferimento al servizio educativo domiciliare e per piccoli gruppi è tenuto a redigere almeno due relazioni l'anno, nei mesi di giugno e dicembre, mentre con riferimento al Centro estivo al termine dello stesso e con riferimento agli incontri protetti su richiesta del servizio sociale professionale, ed annualmente una relazione riepilogativa sul numero degli utenti frequentanti (per fasce d'età, indicandone la media mensile) e sulle

attività svolte.

Suddette relazioni dovranno essere redatte anche sulla base degli indicatori richiesti dal servizio professionale.

L'affidatario entro la data di esecuzione del contratto, è tenuto altresì ad indicare il soggetto designato in qualità di Responsabile del trattamento dei dati personali, ai sensi di quanto disposto dal D.lgs.196/2003, nonché le modalità di gestione dei dati stessi, con particolare riferimento ai dati sensibili ed alle misure di protezione adottate.

Gli operatori indicati dall'affidatario saranno tenuti al rispetto della riservatezza dei dati personali in loro possesso in ragione dell'attività svolta, con divieto di diffusione degli stessi e facoltà di comunicazione a soggetti terzi esclusivamente per ragioni strettamente connesse allo svolgimento dei compiti affidati.

L'affidatario è tenuto all'utilizzo strettamente necessario dei dati personali forniti dall'Ente appaltante per finalità di promozione dell'attività stessa, con divieto di impiego per la pubblicizzazione di attività proprie.

L'Ente appaltante e l'affidatario concordano i modi e i termini per la valutazione della qualità del servizio, gli indici di gradimento dello stesso e l'aggiornamento degli operatori coinvolti.

Spettano all'Ente appaltante ampie facoltà di controllo e di indirizzo in merito all'adempimento preciso degli obblighi dell'affidatario sia per quanto attiene al rispetto delle norme contrattuali contributive ed assicurative nei confronti degli operatori sia per quanto attiene la gestione del servizio, lo svolgimento dei programmi di lavoro ed il raggiungimento degli obiettivi.

ART. 7 – RISPETTO DELLE NORME CONTRATTUALI E DEI RAPPORTI CON IL PERSONALE

L'importo risultante dall'esito della gara è comprensivo di ogni e qualsiasi spesa che l'affidatario deve sostenere per l'esecuzione del contratto ed in particolare degli emolumenti che lo stesso deve sostenere per gli operatori, secondo le norme contrattuali vigenti per la figura professionale richiesta, nonché di tutte le spese relative all'assicurazione obbligatoria per l'assistenza, previdenza ed infortunistica come per ogni onere inerente il coordinatore e l'aggiornamento professionale.

L'affidatario si obbliga contrattualmente all'osservanza di tutte le vigenti disposizioni legislative, dei regolamenti concernenti le assicurazioni sociali e di qualsiasi altra prescrizione normativa che potrà essere emanata in materia.

L'affidatario è obbligato ad adibire al servizio operatori fissi e a garantire la continuità educativa tra utenti ed educatori. In ogni caso non sono consentite sostituzioni in misura superiore al 50% del personale assegnato al servizio.

In caso di assenza temporanea degli operatori dovuta ad impedimento e/o malattia, l'affidatario è obbligato a garantire la tempestiva sostituzione e a comunicare nominativo, titolo e qualifica del sostituto all'U.O. competente, salvo diverse disposizioni da quest'ultimo formalmente impartite, in relazione ai singoli interventi domiciliari.

In caso di sostituzione definitiva di un educatore o di un animatore l'affidatario dovrà darne comunicazione per iscritto con almeno quindici giorni di anticipo, prevedendo opportuni periodi e fasi di passaggio delle consegne secondo modalità da concordarsi con il Dirigente di Settore.

L'affidatario dovrà garantire la sostituzione immediata dell'operatore, su motivata richiesta

scritta del Dirigente di Settore, in caso di ripetute ed accertate inadempienze e nel caso in cui si sia determinata una situazione di incompatibilità ambientale per l'operatore o comunque lesiva del buon andamento del servizio, un altro operatore avente le caratteristiche contrattualmente previste.

L'affidatario si obbliga a provvedere all'aggiornamento e alla formazione del proprio personale, impiegato nei Servizi oggetto dell'appalto ivi ricompresi gli eventuali sostituti, fuori dall'orario di servizio, senza oneri a carico dell'Amministrazione.

L'affidatario si impegna al rispetto integrale del contratto di lavoro di categoria e si obbliga ad esibire, a richiesta, gli estratti delle buste paga del personale impiegato nel servizio.

All'Ente appaltante resta comunque la facoltà di richiedere in merito opportuni chiarimenti al competente Ispettorato Provinciale del Lavoro. Qualora da comunicazioni dell'Ispettorato del Lavoro, risulti che l'affidatario non abbia ottemperato a qualcuno degli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo, la prima riconosce al Comune la facoltà di operare una trattenuta cautelativa sugli averi della medesima, pari al 20% del corrispettivo mensile, fino a quando l'Ispettorato del Lavoro non avrà dichiarato l'avvenuta regolarizzazione. Per il ritardato pagamento degli importi trattenuti, l'affidatario non potrà pretendere alcuna somma per interessi, risarcimenti, danni.

E' fatto salvo il rispetto di quanto previsto dall'art. 37 " Cambi di gestione" del CCNL delle Cooperative sociali.

ART. 8 -IMPORTO DELL'APPALTO

Il valore complessivo dell'appalto per i servizi oggetto del presente capitolato con riferimento al periodo 1.09.2018-31.08.2020 è pari ad € 361.534,40 (Iva 5% esclusa) dando atto che i costi per la sicurezza dovuti ad interferenze sono pari a zero, i costi generali della sicurezza pari ad € 1.200,00 ed i costi relativi alla manodopera pari ad € 332.827,16, secondo il monte ore complessivo di seguito specificato:

| ATTIVITA' | MONTE ORE COMPLESSIVO |
|---------------------------|-----------------------|
| centro estivo | |
| D1 | 2400 |
| C1 | 550 |
| Doposcuola | |
| D1 | 1368 |
| Centro Gioco | |
| D1 | 540 |
| C1 | 540 |
| Domiciliare | |
| D1 | 9888 |
| Incontri protetti | |
| D1 | 288 |
| pacchetto famiglia | |
| D3 | 192 |
| Aggregazione | |
| D1 | 304 |
| C1 | 304 |
| Coordinamento | |
| D3 | 288 |

* I dati si intendono riferiti alle Tabelle approvate con D.M. Ministero del lavoro e delle politiche Sociali 2 ottobre 2013.

Il valore complessivo posto a base di gara è da intendersi comprensivo di:

- Costo del personale (monte ore offerto x costo orario) derivante dall'applicazione del C.C.N.L. di riferimento, corrispondente ai profili degli operatori impiegati, compresi eventuali integrativi territoriali, come da CCNL delle lavoratrici e dei lavoratori delle Cooperative del Settore Socio-sanitario-assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo -. Cooperative sociali, approvato con Decreto del Ministero del Lavoro delle Politiche Sociali Direzione Generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro – Div. IV in data 10 aprile 2013.
- Costo complessivo delle attrezzature e dei materiali di consumo
- Spese generali complessive
- Utile complessivo
- Costo complessivo sicurezza quantificato dalla S.A.
- Costi aziendali interni della sicurezza

Detto importo, presunto massimo, rappresenta la base d'asta sulla quale effettuare l'offerta economica espressa mediante la percentuale di ribasso.

La percentuale di ribasso è da considerarsi unica per l'importo complessivo dell'appalto.

La spesa presunta massima prevista trova copertura finanziaria mediante risorse del bilancio comunale.

ART. 9 – MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto per la gestione del servizio oggetto di gara sarà affidato mediante procedura aperta e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa a termini dell'art. 95 comma 3 lett.a) del D.lgs.50/2016 da parte della commissione appositamente nominata.

L'aggiudicazione avrà luogo anche in presenza di una sola offerta valida. La valutazione dell'offerta sarà effettuata dalla commissione di gara, che prenderà in considerazione i sottoelencati elementi, attribuendo ad ognuno di questi la ponderazione come di seguito indicato:

- Offerta economica fino a punti 30/100

- all'offerta con prezzo più basso verrà attribuito il punteggio massimo di 30 punti;
- alle altre offerte verranno attribuiti punteggi inversamente proporzionali secondo la seguente formula: $30 \times \text{prezzo più basso} / \text{ogni altra offerta}$.

Offerta tecnica fino a punti 70 /100 articolata come segue:

1) *Organizzazione e programmazione delle attività (max 30 punti)*

- Modalità di programmazione dei singoli servizi (max10);
- Strategie comunicative per la promozione dei servizi nel territorio (max 10);
- Azioni mirate al coinvolgimento della “rete”dei servizi e delle agenzie educative del territorio su specifici interventi (max 10)

2) *Modello organizzativo(max 35)*

- modello organizzativo di coordinamento (max 10)
- modello organizzativo di coordinamento dei servizio a pacchetto del personale impiegato (max 10);
- modello organizzativo di coordinamento con i servizi sociali comunali e con i soggetti della rete territoriale (max 10)
- formazione/aggiornamento del personale impiegato anche con il coinvolgimento degli operatori

sociali e di rete sinergia (max 5).

3) Altre proposte innovative che valorizzano i servizi oggetto della gara. (max 5 punti)

- attività di potenziamento coerenti con i servizi individuati aperti alla cittadinanza (max 3)
- altre proposte innovative (max 2)

Ogni componente della Commissione attribuirà la valutazione assegnando il punteggio a ciascun sub-criterio suindicato come segue:

massimo dei punti attribuibili per un progetto valutato ottimo;

0,85 % dei punti massimi attribuibili per un progetto valutato molto buono

0,75% dei punti massimi attribuibili per un progetto valutato buono;

0,65% dei punti massimi attribuibili per un progetto valutato discreto;

0,50% dei punti massimi attribuibili per un progetto valutato sufficiente;

0,00% dei punti massimi attribuibili per un progetto valutato insufficiente.

La media delle valutazioni attribuite discrezionalmente dalla commissione come sopra riparametrata, costituirà il punteggio complessivo attribuito a ciascun sub-indicatore.

All'offerta tecnica che avrà raggiunto la miglior valutazione, verrà attribuito il punteggio massimo pari a 70 punti ed alle altre il punteggio in proporzione; la commissione non procederà all'apertura della busta contenente l'offerta economica nel caso in cui un'offerta tecnica non raggiunga un punteggio minimo pari a 35.

La Commissione giudicatrice potrà richiedere alle ditte concorrenti, nel corso della valutazione degli elaborati, tutte le precisazioni e le delucidazioni ritenute necessarie alla formulazione di un giudizio obiettivo, in un'ottica comparativa delle offerte pervenute.

Il partecipante alla gara dovrà presentare un progetto di gestione dei servizi sulla base delle indicazioni sopra fornite che dovrà essere contenuto in non più di 20 pagine equivalenti a 20 facciate, redatto in formato uso bollo, margine sinistro 4,5 cm, margine destro 3,80, interlinea 1,5, dimensione carattere 12.

Si precisa che l'inserimento di eventuali tabelle all'interno del progetto di gestione dovrà rientrare nei margini sopra definiti.

Non sono ammesse offerte in aumento rispetto alla base d'asta.

Art.10-DIVIETO DI SUBAPPALTO O CESSIONE DEL CONTRATTO

E' fatto divieto all'aggiudicatario di cedere o subappaltare il servizio oggetto del presente capitolato, pena l'immediata risoluzione del contratto e l'incameramento della cauzione.

E' consentito all'affidatario di avvalersi di ditta esterna specializzata, previa verifica delle caratteristiche di affidabilità, professionalità e competenza della stessa, limitatamente agli aspetti legati alla sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D.lgs.81/08.

La Ditta partecipante dovrà indicare nell'offerta la parte dell'appalto che intenda eventualmente subappaltare.

In caso di subappalto autorizzato resta ferma la responsabilità dell'affidatario che risponde di tutti gli obblighi contrattuali verso l'Amministrazione.

Il Comune si riserva di richiedere copia delle condizioni del subappalto sottoscritto dalle parti.

ART.11 – GARANZIA PROVVISORIA

Ai sensi di quanto disposto dall'art.93 del D.lgs.50/2016, l'offerta dei concorrenti deve essere corredata da una garanzia provvisoria pari al 2% (due per cento) dell'importo complessivo dell'appalto, costituita da fidejussione bancaria o polizza assicurativa. Tale cauzione per l'affidatario sarà svincolata automaticamente all'atto della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai non

aggiudicatari sarà restituita entro 30 gg. dalla definitiva aggiudicazione, a cura dell'Ufficio Appalti.

ART.12 – GARANZIA DEFINITIVA

Ai sensi di quanto disposto dall'art.103 del D.lgs.50/2016, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dall'affidamento della gestione, i soggetti affidatari dovranno costituire una garanzia fideiussoria del 10% dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanto sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75% dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25% dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue in graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di conclusione del servizio oggetto dell'appalto.

ART. 13 – RESPONSABILITA'

Il Comune è assolutamente estraneo al rapporto di lavoro costituito tra l'aggiudicatario e i propri dipendenti addetti al servizio e non potrà mai essere coinvolto in eventuali controversie che dovessero insorgere, in quanto nessun rapporto di lavoro si intenderà instaurato tra i dipendenti dell'aggiudicatario ed il Comune di Fano.

L'aggiudicatario sarà responsabile di ogni danno che derivasse all'Amministrazione, agli utenti e/o a terzi nonché a cose dall'espletamento del servizio di cui al presente capitolato.

Qualora l'aggiudicatario non dovesse provvedere alla riparazione ovvero al risarcimento del danno, nei termini fissati dalle lettere di notifica, l'Amministrazione Comunale rimane autorizzata a provvedere direttamente, rivalendosi sull'importo di prima scadenza, a danno dell'affidatario.

ART.14 – COPERTURE ASSICURATIVE A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO

L'affidatario è tenuto a predisporre coperture assicurative per danni, infortuni, indennizzi di qualsiasi natura che possono verificarsi sia nei riguardi del personale sia per effetto della sua attività nei confronti dell'utenza per i seguenti massimali:

- Assicurazione R.C.T con massimale unico pari ad € 1.200.000,00 comprensiva di danni per attrezzatura in consegna e custodia e danni a terzi da incendio.

Le polizze assicurative dovranno essere consegnate dall'aggiudicatario al Comune prima dell'inizio dell'appalto.

ART.15 – RECESSO IN CASO DI SOPPRESSIONE DEL SERVIZIO

La durata dell'appalto è quella prevista al precedente art.2.

E' tuttavia facoltà dell'Amministrazione Comunale recedere dal contratto per soppressione del servizio, dandone comunicazione all'affidatario mediante lettera raccomandata e con preavviso di 90 gg.

All'affidatario sarà attribuito, in deroga all'art. 1671 del C.C. e a tacitazione di ogni sua pretesa in ordine al recesso, solo l'intero corrispettivo del mese in cui il recesso ha avuto effetto.

ART. 16 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Oltre ai casi di risoluzione previsti dal D.Lgs. n.50/2016, il contratto relativo al presente capitolato si intende risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, nei seguenti casi:

- a) interruzione del servizio senza giusta causa;
- b) inosservanza reiterata delle disposizioni di legge, di regolamenti e degli obblighi previsti dal presente capitolato e del CCNL e mancata stipula delle polizze assicurative di cui all'art. 18; la volontà di recesso viene comunicata dal Dirigente di Settore all'affidatario previa motivata deliberazione della Giunta Comunale.
- c) concessione in sub appalto o cessione di contratto non contrattualmente previste.

Nei casi succitati, il Comune si rivarrà per il risarcimento dei danni e delle spese derivanti sul deposito cauzionale costituito a garanzia delle prestazioni contrattuali fatta salva la richiesta di risarcimento dell'eventuale ulteriore danno.

ART.17 – PENALITA'

Qualora l'affidatario non adempia - in parte - agli obblighi previsti nel presente Capitolato, ovvero vengano accertati inconvenienti per fatti imputabili allo stesso nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del servizio di cui trattasi, il Comune si riserva la facoltà di applicare, in esito ad un procedimento in contraddittorio e mediante semplice atto amministrativo, penali nei seguenti importi massimi:

- a) carente svolgimento del servizio, ritardo nell'espletamento del servizio, omessa o scorretta esecuzione delle prestazioni periodiche: Euro 500,00 (cinquecento/00)/giornalieri;
- b) mancata sostituzione - entro il termine perentorio di cui al precedente art.9 - del personale non di gradimento dell'Amministrazione: Euro 150,00 (centocinquanta/00)/giornalieri.- per ogni giorno di ritardo sino ad un massimo di Euro 1000,00.- (mille/00);
- c) mancata messa a disposizione dell'elenco del personale di cui all'articolo 8: euro 100,00 (cento/00)/giornalieri;
- d) altri fatti o circostanze che configurino ipotesi di inadempimento: da Euro 50,00 (cinquanta/00)/giornalieri a Euro 100,00 (cento/00)/giornalieri, in relazione alla gravità del fatto;

In caso di recidiva l'entità delle penali è raddoppiata.

Per l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, il Comune procederà previa contestazione scritta all'appaltatore ed in assenza di risposta scritta dello stesso entro 5 giorni, ovvero nel caso in cui gli elementi giustificativi non siano ritenuti validi, alla richiesta di versamento della penale secondo modalità successivamente comunicate.

L'entità delle penalità non potrà in ogni caso superare, cumulativamente, l'importo di Euro 50.000,00 (cinquantamila/00), superato il quale è facoltà insindacabile del Comune procedere alla risoluzione del contratto.

ART.18 – ESECUZIONE IN DANNO

Considerata la particolare natura delle prestazioni, l'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di affidare a terzi l'effettuazione delle prestazioni per qualsiasi motivo non rese dall'affidatario, con addebito a quest'ultimo dell'intero costo sopportato e degli eventuali danni e ciò senza pregiudizio, ove ne ricorrano gli estremi, per l'applicazione di quanto previsto ai precedenti articoli del presente capitolato speciale.

ART. 19 – LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO

Il Comune liquiderà il corrispettivo pattuito, in rate posticipate mensili, previa presentazione di fattura elettronica vistata per regolarità da parte del responsabile dell'U.O. competente, sulla base

delle prestazioni effettivamente rese.

A tal fine, la fattura dovrà essere corredata dai fogli di presenza individuale degli operatori con l'indicazione dell'orario effettuato, firmati per regolarità dal coordinatore/responsabile tecnico del servizio.

A tal fine, la fattura dovrà essere corredata dai fogli di presenza individuale degli operatori con l'indicazione delle sedi e delle attività realizzate nel periodo di riferimento. Prima della liquidazione della fattura, la stazione appaltante provvederà alla verifica della regolarità contributiva, mediante acquisizione del DURC.

Il termine massimo di liquidazione è stabilito in 30 giorni dalla data di accettazione della fatturazione elettronica da parte del Comune.

Nulla è dovuto all'affidatario per mancata prestazione per cause imputabili al medesimo.

ART.20 – PREVENZIONE,PROTEZIONE E TUTELE AI FINI DELLA SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO.

In applicazione delle normative specifiche di prevenzione in materia di igiene del lavoro e di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e con particolare riferimento al Decreto Legislativo n. 81/2008 si specifica che tutte le attività lavorative svolte dall'aggiudicatario, dovranno venire eseguite secondo quanto previsto dalle norme in esso contenute in quanto applicabili al servizio stesso.

Nell'ipotesi di ATI detto obbligo incombe all'Impresa mandataria o designata quale capogruppo.

ART.21– RIDUZIONE ED ESTENSIONE DEL SERVIZIO

Nel corso dell'esecuzione contrattuale, l'Amministrazione Comunale potrà disporre una variazione del valore contrattuale nelle ipotesi previste dal D.lgs.50/2016 sia in aumento sia in riduzione ed in quest'ultimo caso, nulla potrà essere preteso dall'aggiudicatario per la mancata erogazione del servizio.

ART. 22 - ADEGUAMENTI CONTRATTUALI

Il valore contrattuale potrà essere indicizzato per il periodo eccedente la durata annuale del presente affidamento, su richiesta della ditta aggiudicataria e previa istruttoria condotta dal Settore competente, così come previsto dall'art.106 del D.lgs.50/2016.

Tale istruttoria terrà conto delle caratteristiche dell'appalto e dei fattori produttivi impiegati, nonché della documentazione prodotta dal richiedente quale elemento giustificativo atto a determinare la dimensione dell'aggiornamento richiesto, assumendo quale elemento di riferimento la variazione media annua rilevata e pubblicata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai (indice FOI), riferito al mese di Dicembre.

ART.23 – INTERRUZIONE DEL SERVIZIO

In caso di sciopero del personale o di altri eventi che per qualsiasi motivo possano influire sul normale espletamento del servizio, l'affidatario, previa formale comunicazione al Servizio comunale competente, dovrà darne avviso agli utenti ed alle loro famiglie con massima tempestività.

ART.24 - OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010, l'affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ed in particolare dovrà provvedere ad indicare, entro sette giorni, al servizio comunale gli estremi identificativi del conto corrente dedicato utilizzato per la liquidazione dei corrispettivi dovuti, con l'indicazione delle generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso.

Le fatturazioni emesse dovranno recare l'indicazione del numero di CIG e di conto corrente dedicato così come comunicati dall'Amministrazione comunale.

L'inottemperanza all'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari con le modalità di cui sopra

comporterà per l'aggiudicataria, fatta salva la clausola di risoluzione contrattuale, l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie disposte dall'art. 6 della Legge n. 136/2010.

L'Amministrazione Comunale si impegna a dare immediata comunicazione alla Prefettura – Ufficio Territoriale di Governo della Provincia di Pesaro e Urbino della notizia dell'inadempimento della controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

I provvedimenti di liquidazione unitamente ai mandati di pagamento emessi dall'Amministrazione Comunale dovranno recare l'indicazione del numero di CIG di conto corrente dedicato.

ART.25 – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Qualsiasi controversia di natura tecnica, amministrativa o giuridica che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione, esecuzione o risoluzione del contratto sarà preliminarmente esaminata in via amministrativa. Qualora la controversia non trovi bonaria composizione in sede amministrativa verrà devoluta all'autorità giurisdizionale competente da identificarsi nel Foro di Pesaro, ai sensi degli artt.1341-1342 c.c..

ART.26 – SPESE CONTRATTUALI

Sarà stipulato con l'aggiudicatario il relativo contratto in forma pubblica amministrativa.

Qualsiasi spesa inerente la stipula del contratto o consequenziale a questa, nessuna eccettuata o esclusa, sarà a carico dell'aggiudicatario.

ART.27 – DOMICILIO DELL'AGGIUDICATARIO

A tutti gli effetti del contratto l'aggiudicatario dovrà eleggere il proprio domicilio a Fano, individuato in una sede amministrativa stabile.

ART.28 – NORME REGOLATRICI DELL'APPALTO E NORME TRANSITORIE

Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato si fa riferimento alle norme in materia di appalti di servizi.

ART.29 – RISPETTO DELLE NORME IN MATERIA DI PRIVACY E SEGRETO D'UFFICIO

Ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 196/2003 (Codice per la protezione dei dati personali), si informa che i dati personali raccolti nell'ambito della gara d'appalto sono indispensabili per l'espletamento delle procedura di gara.

Tali dati saranno trattati nel pieno rispetto del Decreto Legislativo citato, sia in forma cartacea sia informatizzata, esclusivamente nell'ambito della finalità sopra indicata.

Il conferimento ha natura obbligatoria. In mancanza, si procederà all'esclusione dalla gara.

I dati raccolti formeranno oggetto di trattamento all'interno del Settore Servizi Sociali e Servizi Appalti-Contratti e saranno oggetto di diffusione esclusivamente nel rispetto degli obblighi di legge concernenti la pubblicità delle gare d'appalto.

Gli interessati possono esercitare tutti i diritti ad essi riconosciuti dall'articolo 7 del D. Lgs.196/2003 e, in particolare, possono ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei dati medesimi e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza, chiederne l'integrazione, l'aggiornamento, la rettifica ed esercitare le altre facoltà previste espressamente dalla norma citata in relazione a trattamenti effettuati in violazione della legge.

L'affidatario è responsabile dei trattamenti di dati personali necessari per l'esecuzione del servizio oggetto del presente capitolato ed è, pertanto, tenuto direttamente al rispetto della normativa di cui al Decreto Legislativo 196/2003, anche tramite la predisposizione delle misure organizzative, formative, tecniche necessarie a tal fine.